

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

N. R.G. 62652/2021

Il giudice designato per il procedimento cautelare, emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto da _____, M _____
ed I _____ nei confronti del Ministero degli Esteri, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell' Interno;

_____ e I _____, fratello e sorella di nazionalità Afgana, si rivolgono al Tribunale di Roma per chiedere il rilascio di un visto di ingresso nel territorio italiano; a tal fine rappresentano la grave situazione di rischio cui sono esposti nel loro paese in ragione delle attività culturali, informative e promozionali ivi svolte sino all'avvento al potere dell' Emirato islamico d' Afghanistan; la medesima domanda, nell'interesse dei due stranieri, viene spiegata da _____, cittadina italiana, che si dichiara disponibile a fornire assistenza materiale ai due giovani, una volta entrati nel territorio italiano.

Le amministrazioni resistenti nel costituirsi, oltre ad eccepire un vizio della procura (questione superata dalla regolarizzazione intervenuta in corso di causa), sollevano le seguenti obiezioni all'accoglimento della domanda:

- a) Il difetto di legittimazione attiva ed interesse di _____;
- b) Difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno;
- c) Insussistenza dei requisiti di urgenza e del fumus boni iuris, essendo estranea al nostro ordinamento la previsione del rilascio di un visto finalizzato alla presentazione di una domanda di protezione internazionale; insussistenza di un obbligo degli Stati Ue in tal senso, come già statuito nel 2017 dalla CGUE (caso X e X c. Belgio) e più di recente confermato dalla stessa CEDU (caso MN e altri c. Belgio); ed ancora, possibilità per i ricorrenti di aderire al protocollo d'intesa per l'attivazione di corridoi umanitari ed evacuazioni siglato il 4.11.2021 dal MAE con Ministero Interno, CEI, OIM, UNHCR ed altre organizzazioni;

Quanto alle questioni preliminari:

La ricorrente I non può definirsi portatrice di un interesse giuridicamente tutelabile ad invocare il rilascio del visto di ingresso nei riguardi dei fratelli ; la circostanza che ella sia disponibile a fornire mezzi di sussistenza ai due giovani e che intenda dunque farsi carico dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione non vale a radicare un interesse pretensivo a che lo Stato adotti provvedimenti favorevoli a soggetti terzi; la sua posizione può essere se mai assimilata a quella di un intervenore *ad adiuvandum* ex art 105 c.p.c., giacché nella sostanza si limita a sostenere le ragioni degli altri ricorrenti, avendovi un interesse di rilievo morale e sociale, senza che i provvedimenti domandati possano spiegare effetti nella sua sfera giuridica.

Va condivisa poi la tesi delle parti resistenti secondo cui – dal lato passivo – tanto la Presidenza del Consiglio quanto l'Amministrazione degli Interni risultano privi di legittimazione; del resto nessuna domanda viene direttamente spiegata nei loro riguardi, e la difesa dei ricorrente precisa di averli evocati in giudizio solo in quanto indirettamente coinvolti -a diverso titolo- sul tema dell'immigrazione.

Quanto al merito del ricorso:

I fratelli , attraverso le circostanze fattuali esposte nel ricorso (tutte adeguatamente documentate, oltre che non contestate dalla parte convenuta e da ritenersi dunque acquisite al processo ex art. 115 c.p.c.) evidenziano di trovarsi in una posizione specifica di grave rischio; sono entrambi giornalisti, hanno frequentato l'Università americana in Afghanistan, hanno lavorato per la Televisione, collaborato con l'associazione Afghanistan che si occupa(va) di implementare attività sportive, specie indirizzate alle ragazze;

ha collaborato con una società cinematografica inglese, ed ha lavorato attivamente per una ONG tedesca; la loro attività promozionale, la loro posizione di giornalisti, il loro coinvolgimento con il mondo occidentale, li rende particolarmente esposti all'azione repressiva del nuovo governo afgano (circostanza che può ritenersi acquisita al processo come fatto notorio, dal momento che tutti i principali organi di informazione ed i report delle principali organizzazioni umanitarie (quali Amnesty International, Fidj, Omct), danno conto delle numerose violazioni dei diritti umani, uccisioni mirate di civili, restrizioni alla libertà di espressione, misure repressive contro i media, ricerche porta a porta dei difensori dei diritti umani, minacce e intimidazioni dei giornalisti, e più in generale repressione di ogni forma di dissenso. Si fa richiamo peraltro in proposito all'ampia citazione di autorevoli fonti

giornalistiche ed istituzionali operata dai ricorrenti nell'atto introduttivo, da intendersi qui riportate.

Si può affermare dunque che la situazione dei ricorrenti nel loro paese sia di esposizione a rischio effettivo per l'incolumità personale e per la stessa permanenza in vita.

Il codice europeo dei visti (Regolamento CE 810/2019) all'art. 25, comma 1, lett. a) prevede che uno Stato membro possa eccezionalmente rilasciare un visto di ingresso ad un cittadino di un Paese terzo se lo ritiene necessario per motivi umanitari, di interesse nazionale o derivanti da obblighi internazionali.

Il visto è detto *di validità territoriale limitata (VTL)* e consente di permanere e circolare unicamente nel territorio dello Stato che lo rilascia, in deroga alle condizioni di ingresso per i cittadini terzi previsti dal codice frontiere Schengen.

Non è qui in discussione il tema dell'obbligo positivo dello Stato di rilasciare un VTL in presenza di motivi umanitari; si tratta di una prerogativa che tanto la Corte di Giustizia quanto la Cedu (come ampiamente argomentato dalla parte resistente) hanno affermato rientrare nella mera discrezionalità dei singoli stati membri.

Resta il fatto che davanti ad un giudice nazionale viene prospettata, con fondamento, una posizione di rischio specifico, imminente ed attuale, di cui sono portatori due cittadini stranieri, e viene contestualmente formulata la richiesta di adottare di un provvedimento che possa scongiurare la concretizzazione di tale rischio ed il verificarsi di danni potenzialmente irreparabili.

Si deve ritenere che tale condizione integri pienamente la ricorrenza dei motivi umanitari prefigurati dal codice visti, facendo scattare quella che – se per le autorità statali costituisce una mera facoltà – per il giudice dei diritti fondamentali rappresenta invece una attività doverosa: il nostro ordinamento attribuisce infatti al giudice il compito di adottare *i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei a salvaguardare la posizione di chi ha fondato timore che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.*

Lo strumento invocato dai ricorrenti risulta effettivamente idoneo a scongiurare che sia messa ulteriormente a repentaglio la loro incolumità, consentendole loro di raggiungere il territorio italiano senza esporsi a grave pericolo; tanto è sufficiente – a parere di questo giudice – per riconoscere il diritto al rilascio di un visto umanitario, senza che sia necessario sin d'ora prefigurare attraverso quali strumenti il soggiorno degli interessati potrà eventualmente proseguire sul territorio alla scadenza del VTL. E non si tratta qui del riconoscimento in via generale ed astratta del diritto a ricorrere al VTL al fine di consentire

di presentare domanda di protezione internazionale in uno stato UE, ma del ricorso ad uno strumento fondato sulle previsioni di un Regolamento Europeo, che viene qui utilizzato al fine specifico di scongiurare una eccezionale, documentata e peculiare situazione di imminente pericolo di violazione dei diritti umani fondamentali degli interessati, nel che -per eccellenza- si deve individuare uno dei *motivi umanitari* richiamati dalla normativa eurounitaria.

Considerato che delle informazioni reperibili dal sito del Ministero degli Esteri “viaggiare sicuri” al 30.9.2021, emerge che le normali attività dell’ Ambasciata d’ Italia a Kabul sono sospese, e non vi è assistenza consolare, mentre risulta che i ricorrenti – a seguito dell’ordinanza emessa in questo procedimento in data 23.11.21 - abbiano avuto accesso all’Ambasciata d’ Italia ad Islamabad (dove hanno provveduto alla regolarizzazione delle procure), il provvedimento verrà indirizzato cautelativamente ad entrambe le rappresentanze diplomatico-consolari.

Le spese di lite possono compensarsi in ragione della parziale soccombenza dei ricorrenti quanto alla legittimazione attiva e passiva di alcune delle parti in causa, nonché in relazione alla relativa novità della questione.

p.q.m.

-Visto l’art. 700 c.p.c. , ordina al MAECI attraverso l’ Ambasciata d’ Italia a Kabul ovvero Ambasciata d’ Italia ad Islamabad, di rilasciare in favore di ciascuno dei ricorrenti _____ e _____ un visto per motivi umanitari ex art. 25 comma 1 lettera a) del Regolamento CE 810/2019;

-Spese compensate.

Si comunichi

Roma, 21/12/2021

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi